




ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 98 del 06/04/2018

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento tra l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Elsa Morante", con sede legale in Via Chiantigiana,26/a - 50126 Firenze	
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione , Gestione risorse,Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del Procedimento	
Estensore	Domenichini Umberto 
ALLEGATI N.	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 21/04/2018

Pubblicato a norma di Legge il 06 APR. 2018

Inviato al Collegio Sindacale il 06 APR. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Vista/o:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Dato atto che :

- l' Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) opera nell'ambito del servizio sanitario regionale con la finalità di promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare in sinergia con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale i percorsi diagnostici di cura, riabilitazione e programmi di ricerca in campo oncologico;
- al suo interno opera il presidio Core Research Laboratory (CRL) specificatamente dedicato alla ricerca di base, traslazionale e coordinamento di studi clinici in campo oncologico;
- ISPRO in merito alle attività di ricerca e di formazione può attivare specifici accordi con soggetti terzi;

Considerata la normativa nazionale, di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, in materia di tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi permette iniziative di tirocini pratici e *stages*

Preso atto della richiesta del Dirigente scolastico dell'Istituto statale di istruzione Superiore "Morante –Ginori Conti" di Firenze, agli atti del fascicolo, di consentire ai propri studenti l'espletamento dei tirocini di formazione ed orientamento presso le sedi ISPRO;

Valutato l'interesse da parte di ISPRO di collaborare con l'Istituto de quo accogliendo presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (1 per ciascun tutor) per attività didattiche quali stages, lezioni, visite guidate ai servizi e ai laboratori su richiesta dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Elsa Morante" sezione tecnica tecnologica Ginori Conti indirizzo Biotecnologie Sanitarie ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997.

Considerato che ISPRO ha concordato con dell'Istituto statale di istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti" di Firenze un testo di convenzione – allegato di lettera **A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – nel quale si individuano modalità e tempistiche dello svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento da parte degli studenti inviati dalla Scuola;

Dato atto che la stipula della convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di ISPRO;

Ritenuto quindi di dover procedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione che disciplini e regolamenti tali attività sia per quanto attiene lo svolgimento dello stage che per i reciproci rapporti e più specificatamente, diritti e doveri dei due contraenti;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione predisposto al fine di disciplinare i reciproci rapporti con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Morante - Ginori Conti" volto all'accoglienza di alunni della classe quarta dell'indirizzo Biotecnologie Sanitarie per un periodo di formazione/stage.
- 2) Di autorizzare la stipula della convenzione de quo, come da allegato di lettera A) che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che la stipula della convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di ISPO ed ha durata triennale con decorrenza dalla stipula;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana 40/2005 e s.m.i. e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)


**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A"
Ginori Conti"

Convenzione ISPO – l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Morante -
n. 3 p.p

06 APR. 2018

Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento

TRA

l'Istituto d'Istruzione Superiore "Elsa Morante", con sede legale in Via Chiantigiana,26/a - 50126 Firenze, Codice Fiscale 94017140487, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Giannini nata a Cortona (AR) il 14 Agosto 1963

E

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) di Firenze Codice Fiscale 94158910482, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della Legge 24 Giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 Dicembre 1962, n.1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art.18 della Legge 24 Giugno 1997, n. 196 ISPRO si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (1 per ciascun tutor) per attività didattiche quali stages, lezioni, visite guidate ai servizi e ai laboratori su richiesta dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Elsa Morante" sezione tecnica tecnologica Ginori Conti indirizzo Biotecnologie Sanitarie ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997.

Art.2 Modalità

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine di un eventuale periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento le attività sono seguite e verificate da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto, dal responsabile didattico-organizzativo, un Progetto di formazione e di orientamento contenente obbligatoriamente i seguenti dati:

- nominativo del tirocinante
- nominativo del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda
- la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, laboratori) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai fini dell'attivazione del tirocinio il "soggetto ospitante" richiede al "soggetto promotore" l'attestazione della frequenza, da parte del tirocinante, al corso relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Il soggetto ospitante effettuerà, all'atto dell'accesso del tirocinante, una formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi dove si svolge l'attività del tirocinio e sulle misure da utilizzare per minimizzare i rischi.

Art. 4 Assicurazioni

Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo o onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nessun rapporto intercorre tra il soggetto ospitante e compagnie assicurative.

In caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore al fine dell'attivazione delle denunce d'infortunio/incidente.

Il soggetto ospitante declina ogni responsabilità per omissione di segnalazione o quant'altro sia richiesto dalle norme di legge.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5 Tutela aziendale

Il tirocinante non può essere in alcun caso adibito a:

- compiti di responsabilità;
- eseguire attività normalmente assolte dal personale dipendente dell'ISPRO.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento il tirocinante/studente è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento o dal Progetto didattico
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- frequentare ISPRO nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando l'orario e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza

Art. 6 Privacy

I tirocinanti sono soggetti all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 *Codice in materia dei dati personali*, in particolare relativamente alle informazioni di cui verranno direttamente o indirettamente a conoscenza durante lo svolgimento delle attività didattico formative oggetto della presente convenzione.

I partecipanti coinvolti hanno il dovere di effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, ed in particolare hanno il dovere di:

- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e dal responsabile del trattamento;
- rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Titolare;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento, sia durante lo svolgimento dell'iniziativa dedotta in convenzione che dopo la sua scadenza;
- limitare l'accesso ai dati indispensabili all'espletamento delle proprie mansioni;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 i) del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, anche gli incaricati del trattamento che non sono tenuti per legge al segreto professionale, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art.7 Prevenzione della corruzione trasparenza e conflitti di interessi

Il soggetto promotore si impegna al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza, messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il soggetto promotore si impegna inoltre a trasmettere ai tirocinanti le disposizioni contenute nella suddetta normativa allo scopo di conformare i comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il soggetto promotore ed i tirocinanti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda, ai sensi del Codice etico e di comportamento aziendale, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.

Art. 8 Verifiche

Al termine di ogni esperienza di formazione sarà richiesta una attestazione delle presenze giornaliere e orarie dello stagista e una valutazione da parte del tutor aziendale. Inoltre potranno essere compiute visite da parte del tutor scolastico durante lo svolgimento dello stage. In tale occasione saranno verificate le attività svolte e le reciproche proposte volte al miglioramento delle attività medesime.

Art. 9 Durata

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata triennale, salvo disdetta scritta con lettera A/R di una delle parti contraenti, con almeno 30 giorni di preavviso. Alla sua scadenza potrà essere rinnovata di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, tramite atto espresso sottoscritto dalle parti. E' escluso il tacito rinnovo.

Il soggetto ospitante potrà recedere dalla Convenzione qualora il soggetto promotore risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni definite nella presente Convenzione.

Tutti i progetti formativi e di orientamento sono vincolati alla presente Convenzione.

Art. 10 Spese di bollo, registrazione e Foro competente

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del soggetto promotore. La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo. Foro competente per le controversie derivanti dall'applicazione della presente è quello di Firenze.

Data-----

per il soggetto promotore

*Per il soggetto Ospitante (ISPRO)
Il Direttore Generale
Dott. Gianni Amunni*

Timbro e firma

Timbro e firma

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Sanitaria
S.C. ed S.S sanitarie di ISPRO